

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI “UNA TANTUM 2004”

In Verbania Intra, in data 24 marzo 2005,

TRA

la BANCA POPOLARE DI INTRA, rappresentata dai Signori Claudio Ferrari, Gianni Mezzetti .

E

la Delegazione F.I.B.A./C.I.S.L. - Federazione Italiana Bancari Assicurativi, costituita dai Signori, Camillo Cavanna, Paolo Cupelli, Valerio Dameno, Mariano Melloni;

premesso che in data odierna è stato firmato tra le medesime parti un “accordo in materia di premio aziendale 2004” e che la Banca Popolare di Intra, facendo proprie le istanze avanzate dalle OOSS aziendali nel corso della negoziazione del premio aziendale, intende riconoscere, in via del tutto straordinaria, al personale dipendente, in funzione del particolare impegno profuso nel corso dell’esercizio 2004, una particolare corresponsione in denaro

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- la Banca Popolare di Intra riconosce, in via del tutto straordinaria, un premio “una tantum” al personale dipendente, in funzione del particolare impegno profuso nel corso dell’esercizio 2004, di un importo pari a € 650 riferito all’inquadramento della 3.a area / III livello (V.C.U.) e opportunamente riparametrato con i criteri previsti per l’erogazione del premio aziendale per gli altri inquadramenti;
- il premio, come sopra determinato, verrà erogato, con lo stipendio del prossimo mese di maggio, al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compreso quello “in distacco”) che al 31/12/2004 abbia superato il periodo di prova e, come d’uso, sulla base dei singoli inquadramenti alla stessa data;
- in caso di cessazione dal servizio prima della data prevista per l’erogazione del premio oggetto del presente accordo, l’importo verrà erogato solo per il personale in quiescenza o deceduto in servizio;
- nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’esercizio 2004, il premio verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione;
- per il personale a tempo parziale il premio sarà proporzionato alla durata dell’orario di lavoro osservato nel corso del 2004;
- il premio oggetto del presente accordo non rientra né nelle voci che concorrono al “Fondo Pensione Complementare”, né al TFR;
- il premio oggetto del presente accordo non verrà riconosciuto ai dipendenti che nella valutazione della prestazione relativa all’esercizio 2004 hanno ricevuto il giudizio sintetico di “insufficiente”;

- il premio oggetto del presente accordo non verrà riconosciuto per i giorni di assenza dal servizio “non retribuiti”, eccezion fatta per le assenze legate a malattia dei figli;
- in caso di assenza retribuita dal servizio, il premio oggetto del presente accordo viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza; peraltro tale riduzione non si applica se l’assenza non supera i tre mesi, però non costituisce franchigia in caso di assenza di durata superiore. Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio la riduzione di cui sopra non si applica per un periodo di astensione di 5 mesi. La riduzione non si applica comunque per i periodi di assenza per ferie e per i periodi di assenza determinati dall’esigenza di accudire figli o familiari a carico, necessità in questo senso tutelate dalla normativa di Legge vigente;
- le parti danno atto infine che il premio oggetto del presente accordo ha caratteristiche di straordinarietà e unicità, e che il presente accordo non produrrà condizionamenti o trascinamenti sulla futura contrattazione aziendale.

BANCA POPOLARE DI INTRA

FIBA/CISL